

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO

Organo di Indirizzo

(inserito con determinazione dirigenziale 1 aprile 2026, n. 2995)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 23) *
- l.r. 11/1995

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Terna di candidati (nella quale sarà scelto da parte dell'Organo di Indirizzo il componente di spettanza regionale)	6 maggio 2026	5 anni (i componenti possono essere nominati per un altro mandato consecutivo)	13 aprile 2026

Requisiti specifici

Requisiti previsti agli articoli 6, 7 e 21 dello Statuto della Fondazione (*).

Relativamente al possesso di appropriate conoscenze nelle materie inerenti i "settori ammessi", di cui all'art. 6 dello Statuto, dal Documento Programmatico Triennale 2026-2028 risultano i seguenti:

- Arte, attività e beni culturali;
- Volontariato, filantropia e beneficenza;
- Salute pubblica;
- Educazione, istruzione e formazione
- Sviluppo locale.

Cause ostative

Incompatibilità e conflitti di interesse previsti agli articoli 8 e 9 dello Statuto della Fondazione (*).

Compenso

Indennità e compensi stabiliti all'articolo 14 dello Statuto della Fondazione (*).

Solo i soggetti che saranno designati a far parte della terna dovranno sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva a conferma del possesso dei requisiti e dell'assenza delle cause ostative previsti dallo Statuto e la dichiarazione di impegno, di cui si allegano i modelli - a fini conoscitivi - (Mod. 1 e 2).

* Statuto

"TITOLO SECONDO

ORGANI

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo di Indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori
- Il Segretario Generale"

"CAPO PRIMO DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6 (Organi: requisiti ed obblighi)

1. Ciascun organo collegiale della Fondazione è composto in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti nel comune di Spoleto, nonché la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
2. I componenti degli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, in possesso di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal successivo comma 7 e dall'art. 7 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8.

3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro individuati processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'ente, nonché modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.

4. I componenti degli organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi.

5. La qualità di componente degli organi non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

6. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali e collettivi, espressi dagli enti designanti.

7. I componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati."

"Art. 7 (Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27.12.1956, n. 1423, o della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267; - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per un qualunque delitto non colposo.

2. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato."

"Art. 8 (Cause di incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, né la carica di Segretario Generale, con esclusione quanto a quest'ultima carica di quanto previsto alla seguente lettera b) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione: a) il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e affini sino al secondo grado incluso dei membri dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale; b) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti in linea retta fino al secondo grado incluso; c) coloro che ricoprano cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria; d) coloro che ricoprano, o che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, cariche di Governo nazionale, esercitino, o che abbiano esercitato negli ultimi tre anni, funzioni giurisdizionali, che siano, o che siano stati negli ultimi tre anni membri del Parlamento nazionale o di quello dell'Unione Europea, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e dei relativi organi di controllo, nonché amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, delle Unioni di comuni, delle Aziende speciali, delle Comunità Montane e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; e) coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti a cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questo rapporti organici, di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali; f) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, esclusi quelli istituiti o partecipati dalla Fondazione; g) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa; h) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 153; i) coloro che ricoprano, o che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, un ruolo esecutivo o direttivo di partiti politici o di movimenti politici a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

2. Le previsioni delle lettere b) e g) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti dell'Assemblea.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

4. Ferma restando la previsione di cui all'art. 15, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo decade dal primo.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

8. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

9. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

10. Non possono essere nominati componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, né possono essere nominati alla carica di Segretario Generale della Fondazione coloro che non abbiano

sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. d)."

"Art. 9 (Conflitto di interessi)

1. I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Per quanto concerne il Segretario Generale l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione.
2. L'organo competente adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, nonché il provvedimento di decadenza nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente."

"Art. 14 (Corrispettivi per i componenti degli organi)

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.
2. Ai componenti dell'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, nonché, limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Spoleto, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, con parere favorevole del Collegio dei Revisori.
3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, nonché, limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Spoleto, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori per quanto attiene a quelli spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata."

"CAPO TERZO ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 20 (Composizione e durata)

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 16 membri.
2. L'Assemblea dei Soci provvede a designare otto componenti dell'Organo di Indirizzo.
3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati: 1 dalla Regione dell'Umbria; 2 dal Comune di Spoleto; 1 dal Comune di Norcia e dal Comune di Cascia a rotazione; 1 dall'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia; 1 dal Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto; 1 dall'Istituzione Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli", Spoleto; 1 dalla Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, Spoleto.
4. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
5. I componenti dell'Organo di Indirizzo rimangono in carica cinque anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo. Alla scadenza del mandato rimangono in carica fino al subentro dei successori.
6. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, l'Organo di Indirizzo è reintegrato con le modalità previste nell'art. 22.
7. Ai fini del limite massimo di due mandati consecutivi esperibili indipendentemente dall'organo interessato, il mandato del singolo componente non va computato qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto dallo statuto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non vanno ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un organo della Fondazione; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
8. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
9. Alla cessazione del mandato i componenti dell'Organo di Indirizzo non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione prima che siano trascorsi almeno 24 mesi.

"Art. 21 (Requisiti ed indirizzi per la designazione)

1. L'Assemblea dei Soci e gli enti cui spetta la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo devono attenersi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità ed in particolare:
 - a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno la metà di essi deve essere residente da almeno tre anni nel comune indicato nell'art. 1 dello Statuto; b) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 8, commi 1, 3, 5, 7 e 8; c) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui all'art. 6.
2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'Organo di Indirizzo può individuare preventivamente ed oggettivamente gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto."

"Art. 23 (Competenze)

1. L'Organo di Indirizzo provvede: a) alla nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo, e, previo parere del Collegio dei Revisori, alla determinazione delle indennità di presenza e dei rimborsi spese ai propri componenti; il rimborso spese spetta esclusivamente ai componenti che risiedono o sono domiciliati fuori dal comune di Spoleto; b) alla elezione del Vice Presidente nel proprio ambito; c) alla individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)-bis del D.Lgs. 153, in conformità ai criteri di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 153, ed alla redazione ed approvazione del documento programmatico triennale; d) alla approvazione delle modifiche dello Statuto; e) alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 5 – seconda parte – del Regolamento entro 30 giorni dal ricevimento delle designazioni; f) alla nomina, previa fissazione del relativo numero nell'ambito del minimo e massimo ex art. 25, comma 1, del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei componenti l'Organo di Indirizzo; alla determinazione e modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché alla loro revoca ai sensi dell'art. 25, 9° comma; g) alla nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Revisori; alla determinazione e modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché alla loro revoca per giusta causa ai sensi dell'art. 29, 12° comma; h) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; i) alla approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale; j) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; k) alla approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione; l) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese; m) alla nomina di commissioni consultive e di studio, determinandone i compiti, la composizione ed i compensi con il parere favorevole del Collegio dei Revisori nel caso in cui, nell'ambito delle stesse, siano nominati membri dell'Organo di Indirizzo, ai quali possono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute; n) alla adozione dei regolamenti sulle materie di propria competenza; o) alla verifica dei risultati di gestione; p) all'affidamento dell'eventuale incarico di certificazione del bilancio a primarie società di revisione italiane od estere; q) all'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative, con esclusione della copertura del rischio nei casi di dolo e colpa grave, relative alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dei componenti dell'Organo di Indirizzo.
2. L'Organo di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all'assolvimento di compiti particolari, determinandone l'oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui alle lettere j), k) e l) l'Organo di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione.”